

Lista delle sostanze attive
il cui impiego è vietato nella fascia di rispetto dei 40 metri
dalle aree frequentate dalla popolazione o dalle abitazioni e loro pertinenze
DGR n. 1082 del 30 luglio 2019

La presente lista viene predisposta e pubblicata in applicazione della **DGR n. 1082 del 30 luglio 2019**, che ha per oggetto: “**Approvazione dei nuovi Indirizzi regionali per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari**”.

Si richiama in particolare l'allegato B, art. 5: “**Individuazione delle Aree comunali frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili**” per le seguenti parti:

1. Con provvedimento dell'Amministrazione comunale, di concerto con l'ULSS competente per territorio, sono individuate, le aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili ...

e l'art. 10: “**Prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari nelle aree agricole ed extra agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e alle abitazioni della popolazione interessata**” che riporta:

“1. Nelle aree agricole ed extra agricole, individuate dalle Amministrazioni comunali, adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili oppure adiacenti alle abitazioni della popolazione interessata (e loro pertinenze quali vialetti, orti, giardini familiari), è vietato l'uso dei prodotti fitosanitari a distanza inferiore a:

a. 40 metri (fascia di rispetto non trattata di 40 metri) in caso di:

- prodotti classificati per gli aspetti di tossicità acuta, di cancerogenesi, mutagenicità o tossicità per la riproduzione e lo sviluppo in categoria I (A/B) con indicazioni di pericolo H300 - H310 - H330 - H340 – H350– H360 e/o contenenti sostanze attive candidate alla sostituzione per gli effetti sulla salute umana, così classificate ai sensi del I e del VII criterio riportati nell'Allegato II del Reg. CE n. 1107/2009. Con riferimento alle sostanze attive candidate alla sostituzione per gli effetti sulla salute umana, la UO Fitosanitario mantiene costantemente aggiornata sul sito del Portale PIAVE e sulla propria pagina ufficiale web regionale la lista delle sostanze candidate alla sostituzione che non si possono utilizzare nella fascia di rispetto di 40 m.”*

L'elenco che segue è stato predisposto sulla base del **Regolamento (UE) 2015/408** che ha stabilito l'elenco delle sostanze candidate alla sostituzione, tenendo conto dei prodotti attualmente autorizzati dal Ministero della Salute e quindi disponibili sul mercato.

La lista è suscettibile di aggiornamenti a seguito delle decisioni della Commissione UE che, sulla base delle valutazioni tossicologiche, in fase di approvazione di nuove sostanze attive o di revisione dell'autorizzazione delle sostanze attive, individua i prodotti candidati alla sostituzione.

➤ **PRODOTTI CONTENENTI SOSTANZE CANDIDATE ALLA SOSTITUZIONE per la tossicità acuta**

Prodotti contenenti sostanze attive candidate alla sostituzione per gli effetti sulla salute umana, così classificate ai sensi del **I criterio riportato nell'Allegato II del Reg. CE n. 1107/2009** (sostanze che presentano una elevata tossicità acuta, in quanto i valori di **DGA** – Dose Giornaliera Ammissibile -, di **DAR** – Dose Acuta di Riferimento - o di **LAEO** – Livello Ammissibile di Esposizione dell'Operatore - sono significativamente inferiori a quelli della maggior parte delle sostanze attive approvate nell'ambito di gruppi di sostanze/categorie d'impiego):

1. Candidati alla sostituzione per la DGA (Dose Giornaliera Ammissibile)

- **Diclofop** (erbicida per i cereali)
- **Dimetoato** (insetticida, revocato, termine utilizzo 30/06/2020)
- **Etoprofos** (nematocida, revocato, termine utilizzo 21/03/2020)
- **Fenamifos** (nematocida)
- **Metam-Potassio e Metam-Sodio** (Fumiganti. La fascia di rispetto è di 50 metri – DGR 1082, All. A, par. XVII, punto 6)
- **Oxamil** (Nematocida per orticole e tabacco)
- **Sulcotrione** (Diserbante per il mais)

2. Candidati alla sostituzione per la DAR (Dose Acuta di Riferimento)

- **Metomil** (insetticida, revocato, termine utilizzo 31/08/2020)

3. Candidati alla sostituzione per la LAEO (Livello Ammissibile Esposizione Operatore)

- **Diquat** (Diserbante, revocato, scadenza utilizzo 4 febbraio 2020)

➤ **PRODOTTI CONTENENTI SOSTANZE CANDIDATE ALLA SOSTITUZIONE possibili interferenti endocrini**

Prodotti contenenti sostanze attive candidate alla sostituzione per gli effetti sulla salute umana, così classificate ai sensi del **VII criterio riportato nell'Allegato II del Reg. CE n. 1107/2009** (possibili interferenti endocrini):

- **Clorotoluron** (Diserbante cereali)
- **Epossiconazolo** (Fungicida cereali)
- **Profoxydim** (Diserbante del riso, specifico per giavoni)
- **Thiacloprid** (Insetticida neonicotinoide, fruttiferi e orticole)